

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

considerato che l'articolo 53 della Costituzione della Repubblica italiana sancisce il principio che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario deve essere informato a criteri di progressività;

i principi assunti finora per attuare tale precetto sono stati improntati al prelievo a carico del cittadino, fondato: *a*) sull'applicazione di imposte (sia erariali che locali), aventi il fine di effettuare prelievi sulle ricchezze e perciò sulla produzione del reddito; *b*) sull'applicazione di tasse (sia esse erariali che locali) quali corrispettivi per servizi erogati dalla pubblica amministrazione;

da anni viene applicata l'Iva sui consumi del gas metano in modo incomprensibile e censurabile per uno Stato centralista; infatti, viene applicata l'aliquota del diciannove per cento sui consumi ai fini del riscaldamento nelle aree del nord e centro Italia, mentre nel Mezzogiorno l'aliquota è del dieci per cento, oltre alle differenze sulle aliquote delle accise, pari a lire 151 al metro cubo nel centro e nel nord del paese contro le lire 74 applicate al sud per gli usi di riscaldamento individuale a tariffa T2, e quelle per altri usi civili pari a lire 332 al mc nel centro-nord contro le 238 lire applicate nelle regioni del mezzogiorno;

tale applicazione è contraria ai principi costituzionali, perché crea una disparità sociale all'interno dello stesso paese;

impegna il Governo

ad emanare entro un tempo massimo di sessanta giorni provvedimenti per eliminare la disparità di trattamento tributario

evidenziato nella presente risoluzione, uniformando le suddette aliquote Iva e le imposte sui consumi di gas metano.

(7-00043) « Molgora, Fontan ».

La IV Commissione,

considerato che l'articolo 1-*bis* della legge n. 52 del 19 febbraio 1979 prevede per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente a domanda ai sensi della legge n. 804 e del quinto comma dell'articolo 17 della stessa legge il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al compimento del limite di età;

preso atto che un certo numero di generali delle varie Forze armate congedatisi tra gli anni 1973 e 1978 ai sensi di due distinte leggi (n. 336 del 1970 e n. 804 del 1973), non hanno ancora ricevuto l'allineamento del trattamento pensionistico sancito dalla citata legge n. 52 del 1979;

tenuto conto che la sentenza n. 642 del 1983 del Consiglio di Stato ha riconosciuto ai ricorrenti il diritto alla revisione del trattamento pensionistico loro in atto concesso e che successivamente il Ministro della difesa in data 30 aprile 1984 ha disposto che fosse data immediata attuazione alle decisioni del Consiglio di Stato e che il trattamento economico riservato ai ricorrenti fosse attribuito anche ai non ricorrenti;

tenuto conto che anche la Corte dei conti si è allineata alla sentenza del Consiglio di Stato e, a Sezioni riunite, con decisione 69/C del 5 marzo 1988, ha riconosciuto la piena validità e applicabilità della legge n. 52 del 1979;

considerato che, qualora non siano intervenute modificazioni o aggiornamenti sono trascorsi diciassette anni dalla emanazione della legge n. 52 del 1979, dodici anni dalle disposizioni impartite dal Ministro della difesa e otto dal favorevole giudicato della Corte dei conti senza che, per quanto a conoscenza del presentatore, si

sia proceduto alle riliquidazioni del trattamento pensionistico e che questa sperequazione è assolutamente illegittima e anticostituzionale;

impegna il Governo

qualora già non provveduto, a rendere possibile l'immediata applicazione della summenzionata legge 52 del 1979 e, quindi, l'assegnazione alla difesa dei quaranta miliardi necessari perché si avverino le assicurazioni date nel 1984 dal Ministro e sia così riliquidato, come da dichiarata volontà dei Difensori, il trattamento pensionistico degli ufficiali aventi diritto, per modo da ottenere che la disparità e disuguaglianza da molti anni esistente tra parigrado in congedo vincitori di ricorso e non ricorrenti sia finalmente colmata per un giusto equilibrio economico della categoria e per comprensibili ragioni di dignità personale.

(7-00044)

« Bampo ».

La XII Commissione,

premessi che:

alla fine del corrente anno si determinerà per legge la chiusura degli ospedali psichiatrici. Purtroppo tale chiusura rischia di risultare solamente sulla « carta », poiché molte di queste strutture cambieranno esclusivamente nome autoconservandosi, mantenendo nelle stesse condizioni il cosiddetto residuo manicomiale, un termine inquietante che classifica migliaia di persone che ancora non sono state integrate nel territorio, e rendendo possibile, nonostante le lotte per giungere alla legge n. 180, nuovi ingressi di persone con disturbi mentali in queste strutture, che di non manicomiale hanno solo il nome;

a questo proposito è doloroso mettere in luce una profonda contraddizione:

con il pretesto di questa chiusura, moltissimo personale di assistenza messo in mobilità o in pensione non è stato sostituito, con conseguente peggioramento, anzi con un degrado inaccettabile, della qualità di vita dei ricoverati. Tali persone non solo vivono spesso in situazioni peggiori di quelle nelle quali vivevano prima dell'emanazione della legge n. 180, ma a causa della scarsità di personale vengono addirittura riutilizzate tecniche, come la contenzione, psicofarmaci in forti quantità e *elettroshock*;

una situazione quindi che non prepara certo alla deistituzionalizzazione, ma anzi tende ad un mantenimento e ad una cronicizzazione inaccettabile. Contemporaneamente, quasi di contrappunto a tale situazione si stanno espletando concorsi per medici responsabili di reparti psichiatrici, quando questi dovrebbero essere chiusi;

considerato anche che:

la XII Commissione intende promuovere un'indagine conoscitiva sulla chiusura degli ospedali psichiatrici anche al fine di valutare l'opportunità di istituire una Commissione d'inchiesta sulla realtà psichiatrica italiana con il compito di verificare non solo lo stato di attuazione della legge 180, ma anche la qualità della vita delle persone deistituzionalizzate ed i progetti individualizzati e collettivi per una definitiva integrazione del territorio,

impegna il Governo

a riferire sulle iniziative adottate in vista dell'obiettivo della chiusura degli ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996 anche alla luce delle considerazioni svolte nella presente risoluzione.

(7-00045) « Guidi, Massidda, Baiamonte, Cascio, Colombini, Del Barone, Divella, Filocamo, Stagno D'Alcontres, Prestigiaco ».